

Dott. Gentile Salvatore
Via Solferino, n. 24/L
20012 CUGGIONO (MI)

Al Signor Sindaco
del COMUNE DI SALE MARASINO
Via Mazzini 75
25057 Sale Marasino (Bs)

Verbale n. 3/2024 del 27.03.2024

**OGGETTO: PARERE SUL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ex art. 3
comma 4 D.Lgs 118/2011**

Il sottoscritto Gentile Salvatore, Revisore Unico dei Conti del Comune di Sale Marasino (Bs):

- ricevuto la proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 28 del 25.03.2024 avente ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2023 ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011" e relativi allegati;
- tenuto conto che:
 - a) l'articolo 3 comma 4 D.Lgs 118/2011 prevede che: *«Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;*
 - b) il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che: *«Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;*
 - c) il citato articolo 3 comma 4 stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: *«Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle*

procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate»;

- visto l'art. 228, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: [...] *prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni [...];*
- visto l'art. 175, comma 5-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: [...] *l'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio: [...] e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3 [...];*
- visto l'art. 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022 prevede l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all'Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro;
- tenuto conto che i residui approvati con il conto del bilancio 2022 non possono essere oggetto di ulteriori reimputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;
- preso atto delle risultanze del riaccertamento assunte in via istruttoria dai singoli responsabili di entrata e di spesa e della relativa documentazione probatoria;
- considerato che, alla luce della richiamata normativa, potranno essere conservate esclusivamente quelle posizioni effettivamente misuratrici di crediti e debiti dell'Ente, mentre dovranno essere eliminate (ovvero cancellate e/o reimputate) tutte quelle posizioni prive del carattere di esigibilità/scadenza alla data del 31 dicembre 2023;
- visto l'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2024;
- visti i prospetti contabili rappresentativi delle operazioni effettuate per il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della gestione 2023;
- verificata la correttezza formale e sostanziale delle operazioni effettuate in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2023;
- considerato che per i residui attivi o passivi totalmente o parzialmente eliminati i responsabili dei servizi hanno dato adeguata motivazione;
- vista la variazione al bilancio dell'esercizio 2023, funzionale all'incremento del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni reimputati;
- vista la variazione al bilancio dell'esercizio 2024/2026, funzionale alla reimputazione degli accertamenti e agli impegni reimputati;
- vista la quantificazione in via definitiva del FPV di spesa al termine dell'esercizio 2023 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo), pari a €. 541.501,23 così composto:

DESCRIZIONE	Gestione	Corrente	Capitale	Totale
FPV al 1° gennaio dell'esercizio		44.024,76	549.874,58	593.899,34
Impegni imputati sul 2023 finanziati da FPV		30.054,03	320.637,17	350.691,20
Economie su impegni finanziati dal FPV		148,40	15.650,78	15.799,18
FPV al 31/12/2023 - gestione residui	RE	13.822,33	213.586,63	227.408,96
FPV di spesa costituito in corso di esercizio	CO	27.000,00	449.104,93	476.104,93
Variazione FPV da riaccertamento		24.044,48	41.351,82	65.396,30
FPV totale al 31.12.2023 di spesa di cui:		51.044,48	490.456,75	541.501,23
FPV gestione di competenza	CO	37.222,15	276.870,12	314.092,27
FPV gestione dei residui	RE	13.822,33	213.586,63	227.408,96
TOTALE FPV DI SPESA		51.044,48	490.456,75	541.501,23

L'Organo di revisione fa presente che il principio contabile 4/2 indica che il FPV è prevalentemente costituito dalle spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa;

- visti i seguenti documenti:

- lo Statuto Comunale,
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità,
- il D.Lgs. 267/2000,
- il D.Lgs. 118/2011,
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 modificato ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 e, in particolare:
- l'art. 3, comma 4;
- il punto n. 5.4 - allegato n. 4/2;
- il punto n. 8.10 - allegato n. 4/2;
- il punto n. 9.1 - allegato n. 4/2 il quale dispone, tra l'altro, che: *[...]il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della Giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto [...]. Al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili. Al riguardo,*

si rappresenta che l'atto che dispone il riaccertamento ed il reimpegno di entrate e spese ha natura gestionale, in quanto si tratta solo della reimputazione contabile di accertamenti e impegni riguardanti obbligazioni giuridiche già assunte dagli uffici competenti [...];

- il punto n. 11.10 - allegato n. 4/2;
- verificate complessivamente le operazioni effettuate in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della gestione 2023;
- preso atto del parere di regolarità tecnico contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario;

l'Organo di Revisione, tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni sopra riportate,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2023 ex art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011".

L'ORGANO DI REVISIONE



Dott. Gentile Salvatore